REGOLAMENTO (CE) N. 1179/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1994

relativo al primo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [1], in particolare gli articoli 8 e 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 793/93 prevede un sistema di valutazione e di controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ; che, per effettuare una valutazione dei rischi presentati da tali sostanze, occorre individuare le sostanze prioritarie che richiedono un'attenzione immediata ;

considerando che, conseguentemente, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che la Commissione compili un elenco di sostanze prioritarie ; che l'articolo 8 indica inoltre i fattori da considerare nella compilazione degli elenchi suddetti ;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 prevede che per ciascuna sostanza figurante negli elenchi di priorità venga designato uno Stato membro responsabile della sua valutazione ; che l'assegnazione delle sostanze deve garantire un'equa ripartizione dei compiti tra gli Stati membri ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Elenco di priorità

1. È approvato l'elenco di sostanze prioritarie riportato nell'allegato al presente regolamento.

2. Per ogni sostanza figurante nell'elenco di priorità viene designato come responsabile della sua valutazione lo Stato membro indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

EINECS n.	CAS n.	Nome della sostanza	Stato membro
200-449-4	60-00-4	acido edetico	D
200-539-3	64-53-3	anilina	
200-573-9	64-02-8	etilendiamminatetraacetato di tetrasodio	D
200-753-7	71-43-2	benzene	D
200-835-2	75-05-8	acetonitrile	E
201-167-4	79-01-6	tricloroetilene	UK
201-173-7	79-06-1	acrilammide	UK
201-177-9	79-10-7	acido acrilico	D
201-185-2	79-20-9	acetato di metile	D
201-204-4	79-41-4	acido metacrilico	D
201-297-1	80-62-6	metacrilato di metile	D
201-557-4	84-74-2	ftalato di dibutile	NL
202-049-5	91-20-3	naftalene	UK
202-448-4	95-76-1	3,4-dicloroanilina	D
202-453-1	95-80-7	4-metil-*m*-fenilendiammina	D
202-704-5	98-82-8	cumene	E
202-849-4	100-41-4	etilbenzene	D
202-851-5	100-42-5	stirene	UK
202-974-4	101-77-9	4,4'-metilendianilina	D
203-080-7	103-11-7	acrilato di 2-etilesile	D
203-400-5	106-46-7	1,4-diclorobenzene	F
203-450-8	106-99-0	buta-1,3-diene	UK
203-453-4	107-02-8	acrilaldeide	NL
203-466-5	107-13-1	acrilonitrile	IRL
203-508-2	107-64-2	cloruro di dimetildiottadecilammonio	D
203-545-4	108-05-4	acetato di vinile	D
203-632-7	108-95-2	fenolo	D
203-772-9	110-49-6	acetato di 2-metossietile	NL
203-788-6	110-65-6	but-2-in-1,4-diolo	D
203-806-2	110-82-7	cicloesano	F
203-906-6	111-77-3	2-(2-metossietossi)etanolo	NL
203-961-6	112-34-5	2-(2-butossietossi)etanolo	NL
204-214-7	117-84-0	ftalato di diottile	NL
204-825-9	127-18-4	tetracloroetilene	UK
205-516-1	141-97-9	acetoacetato di etile	D
214-604-9	1163-19-5	ossido di bis(pentabromofenile)	F/UK
216-381-3	1570-64-5	4-cloroo-cresolo	DK
231-634-8	7664-39-3	fluoruro di idrogeno	NL
251-087-9	32536-52-0	ossido di difenile, derivato ottabromato	F/UK
266-027-7	65996-92-1	distillati (catrame di carbone)	NL
267-051-0	67774-74-7	benzene, C_{10-13} -alchil derivati	I
287-476-5	85535-84-8	alcani, C_{10-13}, cloro	UK